

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI
Associazione Professionale

Dott. Rag. Roberto Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Consulente del lavoro

Spett.le
Clientela Loro Sedi

Poggibonsi (SI), 08 gennaio 2020

CIRCOLARE 1/2020

NOVITA' IVA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DAL 1° GENNAIO 2020

1. CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITA' DELLE CESSIONI DI BENI

Il nuovo articolo 138 della Direttiva IVA, come riformulato dalla Direttiva UE 2018/1910, dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2020, che sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato e destinati ad essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto) purchè siano rispettate tre precise condizioni:

1. i beni devono essere ceduti ad altro soggetto passivo di uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;
2. il destinatario sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio; egli inoltre deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo;
3. il cedente abbia inviato gli elenchi riepilogativi Intrastat cessioni.

In concreto, non cambiano le procedure attualmente attuate dai fornitori "diligenti", i quali (come tuttavia accade oggi) dovranno:

- effettuare una verifica del cessionario attraverso il sistema VIES prima di emettere fattura non imponibile;
- compilare il modello Intrastat cessioni.

Quello che preme segnalare in questa sede sono le conseguenze in caso di inadempimento: la mancanza dei suddetti requisiti comporta l'assoggettamento ad IVA della cessione intracomunitaria.

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2020 concerne i documenti idonei a provare l'effettivo

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI
Associazione Professionale

Dott. Rag. Roberto Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Consulente del lavoro

Spett.le
Clientela Loro Sedi

trasferimento fisico dei beni all'interno dell'UE. Infatti, dal 1° gennaio 2020 l'elenco dei documenti che potranno provare il trasferimento fisico della merce all'interno dell'UE è espressamente previsto in maniera univoca al fine di godere del regime di non imponibilità. In particolare, per effetto del nuovo art. 45-bis del regolamento UE n. 282/2011, ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, i beni potranno (per presunzione) considerarsi spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE ad altro:

1. se i beni vengono spediti o trasportati dal cedente (direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto) il venditore deve essere in possesso di:

a. almeno due dei seguenti elementi di prova:

- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio la lettera CMR riportante la firma del venditore o dell'acquirente;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere;

OPPURE

b. uno qualsiasi dei singoli elementi riportati nella precedente lettera a in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio da un notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in questo Stato membro.

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI
Associazione Professionale

Dott. Rag. Roberto Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Consulente del lavoro

Spett.le
Clientela Loro Sedi

2. se i beni vengono spediti o trasportati dal cessionario, direttamente o per il tramite di terzi che agiscono per suo conto (c.d. cessioni "Franco fabbrica" o "Ex Works" secondo la definizione Incoterms), il venditore deve essere in possesso di:

a. una dichiarazione scritta dall'acquirente (inviata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione) che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente (o da un terzo che agisce per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. In particolare, la dichiarazione dovrà contenere la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni spediti, la data ed il luogo di arrivo dei beni, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

b. almeno due dei seguenti elementi di prova rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio la lettera CMR riportante la firma del venditore o dell'acquirente;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere;

c. uno qualsiasi dei singoli elementi riportati nella precedente lettera b in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio da un notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in questo Stato membro.

A livello aziendale, pertanto, si consiglia caldamente di predisporre un'apposita procedura idonea nel

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI
Associazione Professionale

Dott. Rag. Roberto Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi
Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Consulente del lavoro

Spett.le
Clientela Loro Sedi

rispettare gli elementi di prova oggetto di novità dal 1° gennaio 2020 affinché si vadano ad evitare eventuali contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria in ordine alla non imponibilità delle cessioni.

Per qualsiasi chiarimento/informazione in merito i ns. uffici sono a completa disposizione.

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI